

COMUNE DI BRANDICO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

N. 5 del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	TOMASONI MICHELE	SI	
2	BONASSI ANNA	SI	
3	MASSETTI DAMIANO	SI	
4	MORANDI ADRIANO	SI	
5	BUSSI MASSIMO	SI	
6	TOMASONI TOMASO	SI	
7	FERRARI SABRINA	SI	
8	GOUNTETI KARIMA	SI	
9	PENSA FABIO	SI	
10	BONA PIERANGELO	SI	
11	TONELLI ELISA	SI	

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Francesca Travaglino**.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Michele Tomasoni** in qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustra l'argomento il dott. Ivan Franceschi, Responsabile finanziario dell'Ente.
Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Considerato che la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, convertendo con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, dispone nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3, che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

Considerato che si rende necessario aggiornare il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2021, per effetto delle modifiche legislative intervenute e in particolare per la corretta applicazione della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

Esaminato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dall'Ufficio tributi;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Umberto Testoni ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, protocollo n. 1686 del 11/04/2025;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, dott. Ivan Franceschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, dott. Ivan Franceschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pensa, Bona e Tonelli), contrari nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2025;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71

Successivamente su proposta del Sindaco, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di consentire effettuare gli adempimenti successivi in tempi celeri,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pensa, Bona e Tonelli), contrari nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 – comma 5 – dello Statuto del Comune, Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 – commi 1 e 2 – dello Statuto del Comune.

Il PRESIDENTE
Dott. Michele Tomasoni

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Francesca Travaglino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30/04/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Ivan Franceschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/00

Brandico, 30/04/2025

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Ivan Franceschi
